



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

Dalla Segreteria Nazionale

PENSIONI COMPARTO SICUREZZA

L'ADEGUAMENTO CON LE ASPETTATIVE DI VITA DAL 1-1-2019

Per la **pensione** degli appartenenti al **Comparto Sicurezza e Difesa** i **requisiti** sono cambiati - così come per la generalità dei lavoratori - il **1° gennaio 2019**, quando l'età pensionabile è stata adeguata all'aumento delle aspettative di vita.

Tuttavia, per tutti gli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa non valgono gli stessi requisiti previsti per gli altri lavoratori dal momento che a tutti loro **non si applica** quanto disposto dalla **Legge Fornero del 2011**.

Per militari, carabinieri e poliziotti, quindi, l'**età pensionabile** è differente sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata.

Non per questo, però, i requisiti per la pensione di Forze Armate e di Polizia non sono soggetti all'adeguamento con le aspettative di vita. Come anticipato, infatti, anche per gli appartenenti al comparto Sicurezza e Difesa c'è stato un **incremento** generale di **5 mesi** dell'età pensionabile, che tuttavia **non si applica in determinate circostanze**.

Per fare chiarezza sulle **novità** introdotte, l'Inps ha pubblicato un'importante circolare - la n° 62/2018, che nella quale viene spiegato nel dettaglio **cosa è cambiato** per le pensioni di Forze Armate e di Polizia dal 1° gennaio 2019.

Come anticipato, a partire dal **1° gennaio 2019** sono cambiati i requisiti per il pensionamento complice l'ulteriore incremento di 5 mesi della speranza di vita. Ad esempio per accedere alla **pensione di vecchiaia** bisogna aver compiuto **67 anni** di età (sia per gli uomini che per le donne) oltre ad aver maturato 20 anni di contributi.

Niente incremento, invece, per i requisiti per la **pensione anticipata**: il decreto che riforma il sistema previdenziale - che ancora non è stato approvato dal Consiglio dei Ministri - infatti, ne blocca il requisito contributivo a **42 anni e 10 mesi** (per gli uomini) e a **41 anni e 10 mesi** (per le donne).

Sono diversi invece i requisiti per il personale in divisa, i quali sono stati esclusi dalla riforma del 2011. Tuttavia, nella **circolare 62/2018**, l'Inps ha specificato che l'adeguamento dei requisiti con le aspettative di vita si applica anche nei confronti del personale:



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

- Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- Arma dei Carabinieri;
- Corpo della Guardia di Finanza;
- Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Penitenziaria);
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per il personale appartenente ai suddetti corpi saranno apportati dei cambiamenti a quanto previsto dal **decreto legislativo 165/1997** "in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE FORZE ARMATE

L'articolo 2 del suddetto decreto stabilisce che per la cessazione dal servizio bisogna avere almeno **60 anni**. Nel dettaglio, questo è il limite ordinamentale previsto per coloro che ricoprono il ruolo in:

- **Forze Armate**: truppa, maresciallo, sergente, ufficiale, colonnello, generale di brigata;
- **Guardia di Finanza**: truppa, maresciallo, sergente, ufficiale, colonnello;
- **Polizia di Stato e Penitenziaria**: agente, ispettore, sovrintendente, vice questore aggiunto, commissario, primo dirigente;
- **Vigili del Fuoco**: vigile, caporeparto.

Vi è poi l'età ordinamentale pari a **61 anni** che vale per i seguenti ruoli:

- **Forze Armate**: generale di divisione.

Abbiamo poi l'età per le pensione di vecchiaia fissata a **63 anni** per:

- **Forze Armate**: generale di corpo d'armata;
- **Guardia di finanza**: generale di brigata;
- **Polizia di Stato e Penitenziaria**: dirigente superiore.

Infine, vanno in pensione a **65 anni**:

- **Guardia di Finanza**: generale di divisione e generale di corpo d'armata;
- **Polizia di Stato e Penitenziaria**: dirigente generale;
- **Vigili del Fuoco**: direttore, primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.

Oltre al raggiungimento del suddetto limite ordinamentale, per accedere alla pensione di vecchiaia bisogna aver maturato **20 anni di contributi**.

Inoltre i "colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica" una volta compiuti i **58 anni** possono essere collocati per 2 anni in "soprannumero agli organici del grado ed in



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

Eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa".

Tuttavia a causa dell'avvenuto adeguamento con l'incremento della speranza di vita i limiti di età suddetti - in relazione alla qualifica e al grado di appartenenza - dal 1° gennaio sono stati **incrementati di 5 mesi**; se a questi si aggiungono gli incrementi di **3 e 4 mesi** applicati con gli adeguamenti del 2013 e 2016 ne risulta che il limite di età ordinamentale è stato **aumentato di 12 mesi**.

Quindi per la pensione bisognerà aver compiuto 61, 62, 64 e 66 anni a seconda del grado e della qualifica di appartenenza, mentre i colonnelli potranno essere collocati in soprannumero al compimento dei 59 anni.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Cambiano anche i requisiti per la **pensione di anzianità delle Forze Armate e di Polizia**, disciplinati dall'articolo 6 del suddetto articolo. Nel dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2019 per andare in pensione in anticipo bisognerà soddisfare una delle seguenti **condizioni**:

- **41 anni di contributi**, indipendentemente dall'età anagrafica;
- età anagrafica **58 anni** e aver maturato almeno **35 anni di contributi**;
- età anagrafica **54 anni** se entro il 31 dicembre del 2011 è stata raggiunta la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%.

In caso di accesso alla pensione anticipata, però, dalla maturazione dei requisiti alla decorrenza della pensione passano diversi mesi: è prevista, infatti, una **finestra mobile di 12 mesi**. Nel caso di raggiungimento dei 41 anni di contributi, invece, la finestra mobile è di 15 mesi.

L'Inps ricorda che questi requisiti saranno in vigore per il prossimo biennio; dal **2021**, infatti, questi dovranno essere nuovamente adeguati alla speranza di vita e di conseguenza subiranno un nuovo incremento.

PENSIONE DI VECCHIAIA SENZA ADEGUAMENTI CON LE ASPETTATIVE DI VITA

Vi è un caso però in cui al personale delle Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco, **non si applicano gli adeguamenti** con le aspettative di vita per la **pensione di vecchiaia**. In tal caso, quindi, l'età ordinamentale resta pari a **60, 61, 63 e 65 anni** a seconda del grado e della qualifica di appartenenza.



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

Ciò, però, avviene solamente nei confronti di coloro che al raggiungimento dell'età ordinamentale hanno maturato il requisito contributivo di **35 anni** previsto per la pensione anticipata (anziché 20). In tal caso, inoltre, è necessario che siano trascorsi i **12 mesi della finestra mobile**.

Per capire meglio questo aspetto facciamo alcuni **esempi**:

- ispettore Polizia di Stato che compie i **60 anni a marzo 2019** e che ha raggiunto i **35 anni di contribuzione a febbraio 2018**: questo andrà in pensione ad aprile 2019, ossia il mese successivo dal raggiungimento dei requisiti previsti (al netto dell'adeguamento con le aspettative di vita) visto che la finestra mobile si è già aperta;
- ispettore Polizia di Stato che compie **60 anni a marzo 2019** e che ha raggiunto i **35 anni di contribuzione a giugno 2018**: questo andrà in pensione a giugno 2019, ossia una volta trascorsi i 12 mesi della finestra mobile;
- ispettore Polizia di Stato che compie **60 anni a marzo 2019** e raggiunge i **35 anni di contributi nel 2020**: questo andrà in pensione ad aprile del 2020, ossia un mese dopo dal compimento del 61° anno di età. Per i motivi suddetti, infatti, a questo si applicano i requisiti per la pensione di vecchiaia adeguati con le aspettative di vita.

Roma, 2 agosto 2019